

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**  
ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alla disponibilità degli stanziamenti del bilancio e l'assunzione del seguente impegno contabile, registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 come segue:

Missione	01	Programma	06	Titolo	1	Macroaggregato	03
Esercizio		UEB		Impegno		Importo	
2025		01.06.103		644		€ 12.914,56	
P.Fin U.1.03.02.11.006							

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra e con il seguente visto:

**FAVOREVOLE**  **NON FAVOREVOLE**

è autorizzata l'esecuzione della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consigliere n. 49 del 25/11/2004

li, 31/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott. Renato Armanaschi

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 25, comma 4° Reg. Organizzazione Servizi e uffici)

N° \_\_\_\_\_ (del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)


Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che copia della presente determinazione è affissa da oggi all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 18/07/2025 al 02/08/2025

Dalla residenza comunale, li 18/07/2025

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
(Samanta Cavagni)



# COMUNE di TEMU' PROVINCIA DI BRESCIA

N. 63 del Registro del Servizio

**ORIGINALE**  
 **COPIA**

## DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONORARIO E IMPORTO DI CONTRIBUTO UNIFICATO A FAVORE DELL'AVVOCATO DAVIDE SANTORO PER PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE NEL RICORSO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA N. 513/2024.**

L'anno 2024 il giorno 31 del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il T.U.E.L. approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267;

**VISTO** il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 07 del 22.03.2019;

**VISTO** il regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 03.09.2008;

**VISTO** il Regolamento Comunale sui controlli interni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito nella L. 7.12.2012 n. 231, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22.03.2013;

**RICHIAMATA** la Deliberazione Consiliare n. 46 del 28.12.2019 con la quale è stata approvata la convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni fondamentali;

**VISTO** il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda n. 86 del 30/01/2023 con il quale si nomina Responsabile del Servizio Amministrativo e affari generali dell'Unione e dei Comuni di Ponte di Legno e Temù il Segretario comunale dott. Fabio Gregorini;

**VISTO** inoltre il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda n. 83/2023 in data 04/01/2023, con il quale si nomina il dott. Renato Armanaschi Responsabile del Servizio Finanziario;

**VISTA** la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 05 del 15.03.2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2024-2026 e la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 05.04.2024 di approvazione del piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi definitivo;

**PREMESSO CHE:**

- il Comune di Temù bandiva procedura di evidenza pubblica mediante gara aperta con il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82 co. 3 D.Lgs. 163/2006 ed art. 90 DPR 554/99, per lavori a corpo e misura, per l'assegnazione dei "Lavori di costruzione nuova strada a servizio dei comparti residenziali PL 16 e 17 in Località Sotto Temù e di accesso al demanio sciabile Temù - Ponte di Legno - Tonale";
- all'esito della procedura pubblicistica, con determinazione n. 09 dell'11.02.2011, i lavori venivano aggiudicati all'Impresa Fasanini Srl, avente sede in Breno (BS), Via Rag. Laini N. 19, per un importo contrattuale netto di Euro 1.541.149,34 oltre IVA al 10%, corrispondente ad un ribasso percentuale del 28,702%;

- veniva quindi stipulato e sottoscritto in data 7 aprile 2011 contratto di appalto a corpo e misura, registrato in Edolo, il medesimo 7.4.2011 al numero di repertorio n. 921 e n. 126 serie 1°, prodotto in atti dall'odierna intimata unitamente al Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'importo del contratto rimase definitivamente determinato in Euro 1.541,149,34, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad Euro 40.813,27, ed al netto degli oneri fiscali;
- oltre al progetto principale messo a gara, fu redatta in data 29 aprile 2013, a cura dalla Direzione dei Lavori nelle persone dell'Ing. Pietro Gaudenzi e del Geom. Franco Gaudenzi, perizia suppletiva e di variante in corso d'opera per necessità di miglioramento della funzionalità dell'opera. Tale variante determinava un aumento dell'importo relativo alle opere, con il seguente nuovo quadro economico:  
Lavori di contratto (a seguito della perizia) euro 1.575.352,01; Oneri per la sicurezza euro 40.813,27; Totale Lavori, compresi gli oneri della sicurezza, euro 1.616.125,28;
- l'impresa Fasanini Srl rilasciò atto di sottomissione alla variante in data 29 aprile 2013, per l'importo netto di euro 75.015,91;
- nel corso delle opere la Stazione Appaltante corrispondeva all'Impresa Fasanini 7 acconti, corrispondenti ad altrettanti stati di avanzamento dei lavori, ed in particolare SAL. N. 1 del 01 agosto 2011 per euro 223.800,00; SAL. N. 2 del 28 novembre 2011 per euro 292.200,00; SAL. N. 3 del 14 giugno 2012 per euro 296.600,00; SAL. N. 4 del 14 agosto 2012 per euro 209.400,00; SAL. N. 5 del 27 novembre 2012 per euro 139.700,00; SAL. N. 6 del 13 maggio 2013 per euro 209.500,00; SAL. N. 7 del 29 agosto 2013 per euro 207.400,00, con contabilizzazione delle opere eseguite sino alla data del 6 luglio 2013, per un totale di euro 1.578.600,00, pari ad oltre il 97,67% del valore delle opere appaltate.
- la Direzione dei Lavori, con certificato del 15.11.2013, dichiarava ultimati i lavori di cui all'opera in esame in data 6 luglio 2013. Tuttavia, alla data del 6 luglio 2013 residuavano una serie di lavorazioni da completare ad opera dell'Impresa, la quale inoltre, alla medesima data del 6 luglio 2013, non aveva rilasciato alla D.L. parte della documentazione e delle certificazioni atte alla definizione del quadro economico definitivo dell'opera.
- in ragione di quanto sopra, il RUP, protocollato all'Amministrazione il Certificato di Ultimazione Lavori del 15.11.2013 in data 25 marzo 2014, con comunicazione Prot. N. 1434, del 29.03.2014, diffidava l'Impresa a voler terminare i lavori mancanti, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione;
- l'Impresa, violando palesemente il termine assegnato dal RUP, comunicava in data 21 novembre 2014 il completamento dei lavori comandati dal RUP;
- la circostanza non veniva mai contestata in atti dall'odierna appellante ed ha trovato sostanziale conferma negli accertamenti compiuti dal CTU nominato dal Tribunale di Brescia;
- con atto di citazione notificato il 13 febbraio 2015 la società Fasanini Srl conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Brescia il Comune di Temù chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 73.323,88, oltre interessi, salvo il risarcimento del maggior danno;
- il Comune, in via riconvenzionale, atteso il ritardo nella ultimazione dei lavori (21.11.2014 anziché 06.07.2013), chiedeva la condanna dell'Impresa al pagamento della penale prevista nel contratto, pari ad euro 600 per ogni giorno di ritardo e, previa la riduzione ex lege di cui all'art. 117 DPR 554/1999, quantificava la pretesa economica azionata in via riconvenzionale in euro 161.612,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
- il Tribunale di Brescia disponeva CTU volta ad accertare la tempestività delle riserve, la quantificazione dei lavori oggetto delle medesime e infine la data di ultimazione dei lavori eseguiti dalla società Fasanini Srl;
- il Tribunale di Brescia, con sentenza N. 2484/2021, pubblicata l'1 ottobre 2021, condannava il Comune di Temù al pagamento Temù al pagamento della somma di euro 1.045,00, oltre interessi dalla domanda, in favore della Fasanini Srl in relazione all'unica riserva da ritenersi fondata e tempestiva con rigetto di ogni ulteriore domanda dell'Impresa e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertato il ritardo nell'esecuzione dei lavori, condannava l'attrice a corrispondere al Comune di Temù, a titolo di penale, l'importo di Euro 161.612,00, oltre interessi dalla domanda al saldo;
- con sentenza N. 513/2024, pubblicata il 20.05.2024, non notificata, la Corte di Appello di Brescia accoglieva il gravame proposto da Fasanini Srl e per l'effetto riformava la sentenza N. 2484/2021 del Tribunale di Brescia rigettando la domanda riconvenzionale proposta dal Comune di Temù, con compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e delle spese di CTU;

**CONSIDERATO** che questo Comune ritiene non condivisibili le conclusioni della Corte di Appello e ritiene pertanto opportuno proporre ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza per una migliore e più conveniente tutela degli interessi dell'Ente;

**INDIVIDUATO** lo Studio Legale Avv. Santoro Davide, con sede in Capo di Ponte (BS) in Via Nazionale n. 35 – c.f. SNTDVD69T20B149S - p.i. 02729100988, quale studio legale di fiducia, idoneo a rappresentare e difendere gli interessi in giudizio del Comune di Ponte di Legno, in quanto a conoscenza dell'iter della pratica;

**RITENUTO** dover procedere all'affidamento dell'incarico, stante i tempi ormai ristretti di costituzione in giudizio;

**RICHIAMATA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 12/12/2024 con la quale conferire l'incarico di patrocinio legale all'avv. Davide Santoro, avente studio professionale in via Nazionale n. 35 – Capo di Ponte, professionista iscritto all'Ordine degli avvocati della provincia di Brescia, per la presentazione del ricorso giurisdizionale avanti alla Corte di Cassazione al fine della riforma della sentenza N. 513/2024, pubblicata il 20.05.2024 della Corte di Appello di Brescia;

**VISTA** la proposta economica dell'Avvocato e la conseguente necessità di assumere l'impegno di spesa di Euro 9.155,38 (compreso spese generali 15% e Cassa Avvocati 4%) oltre IVA 22%, per un totale di Euro 11.169,56 ed Euro 1.745,00 quale rimborso del contributo unificato per diritti di cancelleria, per un importo complessivo di Euro 12.914,56;

**VISTO** l'articolo 50 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (contratti sotto soglia), che al comma 1, lett. b) consente l'affidamento diretto di servizi e forniture, qualora l'importo della spesa non superi l'ammontare di Euro 140.000,00;

**RITENUTO** pertanto dover procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa pari ad € 12.914,56 mediante imputazione a carico del bilancio di previsione 2025/2027 - annualità 2025 che risulta essere sufficientemente disponibile;

**RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

**TENUTO CONTO** che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

**VISTO** il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 153 – 5° comma e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

## D E T E R M I N A

1. **Di ASSUMERE** a carico del bilancio annualità 2024, l'impegno della complessiva spesa di € 12.914,56, come in premessa costituita a favore dello Studio Legale Avv. Santoro Davide, con sede in Capo di Ponte (BS) in Via Nazionale n. 35 – c.f. SNTDVD69T20B149S - p.i. 02729100988 per la presentazione del ricorso giurisdizionale avanti alla Corte di Cassazione al fine della riforma della sentenza N. 513/2024, pubblicata il 20.05.2024 della Corte di Appello di Brescia;
2. **Di IMPEGNARE**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all'4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, la complessiva spesa di € 12.914,56 per l'incarico oggettivo in premessa al bilancio di previsione 2025/2027 - annualità 2025, ai sensi dell'art. 6, comma a) del D.Lgs 267/2000 quale spesa necessaria a garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, come segue:

Missione	01	Programma	06	Titolo	1	Macroaggregato	03
Esercizio	UEB			Importo			
2025	01.06.103			€ 12.914,56			

3. **Di ATTESTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che i pagamenti derivanti dal presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
4. **Di LIQUIDARE**, ad esecutività della presente determinazione, l'importo di Euro 1.745,00 corrispondente alla quota di contributo unificato anticipato dal legale incaricato.
5. **Di DARE ATTO** che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, comportando riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi in calce alla presente mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 darà esecutività al presente atto determinativo;

infine per il controllo di cui all'art.147-bis del D.Lgs 267/2000, come introdotto dal D.L 10 ottobre 2012 n. 174,

## A T T E S T A

la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa.

Copia della presente viene trasmessa al Servizio finanziario ai sensi dell'art. 183 – comma 8 del T.U.E.L approvato con D.L. 18.08.2000 n.267 e al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Dott. Fabio Gregorini)